

Conveniente per gli intermediari finanziari regolarizzare le violazioni formali

Beneficiano delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023

/ Stefania BARSALINI e Salvatore SANNA

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotta la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, irrilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. Tale disposizione consente pertanto l'accesso a tale sanatoria a tutti contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti di imposta, gli **intermediari/operatori finanziari** e i soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti (cfr. circ. n. [11/2019](#)).

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'[art. 10](#) del DLgs. n. 461/97, gli intermediari e i soggetti (ad esempio i notai, i commercialisti e, dal 1° gennaio 2023, anche i prestatori di servizi virtuali) che intervengono in operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell'[art. 67](#) del TUIR devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate ogni operazione disposta dal contribuente, al di fuori del risparmio amministrato o gestito. Pertanto, anche in base alla nuova sanatoria introdotta dalla legge di bilancio 2023 dovrebbero essere definite, oltre alle violazioni riguardanti gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe dei rapporti finanziari, gli obblighi di comunicazione cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini della normativa FATCA e CRS/DAC2, nonché le segnalazioni nel **modello 770** delle operazioni effettuate dal contribuente residente nel Territorio dello Stato italiano al di fuori del risparmio amministrato o gestito (quadro SO) e quelle effettuate dal contribuente residente all'estero sui redditi di capitale (quadro SF).

Avendo riguardo in particolare alle comunicazioni che gli intermediari sono chiamati ad effettuare sul quadro SO del modello 770, giova richiamare la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. [517](#) del 18 ottobre 2022, nella quale sebbene non sia stata precisata la **natura formale** della violazione effettuata dall'intermediario di omessa segnalazione del contribuente nel quadro SO del modello 770, è possibile definire la mancata segnalazione come formale in quanto "non attiene a «redditi» ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il sog-

getto che ha disposto l'operazione. Pertanto, l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato".

Si osserva che l'[art. 10](#) comma 1 ultimo periodo, del DLgs. n. 461 del 1997 precisa che le violazioni degli obblighi previsti da detto comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la **sanzione amministrativa** da 516,46 a 5.164,57 euro per ogni singola operazione e per ogni contribuente non segnalato, con la possibilità di avvalersi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'[art. 13](#) del DLgs. n. 472 del 1997. Alla luce delle sanzioni agevolate introdotte dal comma 166 della L. [197/2022](#) potrebbe risultare conveniente avvalersi della regolarizzazione prevista da detta disposizione in luogo della sanzione ex art. 10 del DLgs. n. 461 del 1997. Analoga considerazione vale con riguardo alle comunicazioni che gli intermediari finanziari devono rendere all'**Anagrafe dei rapporti** ai sensi dell'[art. 7](#) comma 6 del DPR n. 605/1973. In tal caso, in assenza della regolarizzazione delle violazioni formali di cui alla L. [197/2022](#), l'omessa comunicazione verrebbe sanzionata, per effetto dell'[art. 10](#), comma 1-bis del DLgs. n. 471/1997, che rimanda al comma 1 del medesimo articolo, con una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per ogni omessa, inesatta o incompleta comunicazione.

Anche in tal caso, le violazioni in rassegna possono essere **regolarizzate**, ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1 lettere da b) a b-quater) del DLgs. n. 472/1997, con la rimozione spontanea dell'infrazione e con il pagamento di una sanzione ridotta nelle misure indicate alle lettere citate.

Tali violazioni, costituendo irregolarità formali, come chiarito anche nella circolare n. [11/2019](#) possono essere oggetto del più vantaggioso istituto della regolarizzazione di cui alla L. [197/2022](#).

Dovrebbe rientrare fra le irregolarità formali anche l'**omessa comunicazione delle informazioni** previste dalla direttiva [2018/822/UE](#) (DAC 6) che a regime è punita con la medesima sanzione prevista per l'Anagrafe dei rapporti, ossia con la sanzione amministrativa di cui all'[art. 10](#) comma 1 del DLgs. n. 471/97 (da 2.000 euro a 21.000 euro), aumentata della metà.